

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 17 marzo 2025, n. 98

Adozione “Secondo aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2023- 2025” e “Programma Regionale Anno 2025” delle ispezioni ordinarie di cui all’art.27 del D.Lgs 105/2015 e smi., presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di “soglia inferiore” ricadenti nel territorio pugliese.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la L.R. del 4/02/1997 n. 7 recante *“Norme in materia di organizzazione dell’amministrazione regionale” che agli art. 4 e 5 disciplina rispettivamente la “ripartizione delle competenze” e la “funzione dirigenziale”*;
- la D.G.R. del 28/07/1998 n.3261 avente ad oggetto *“Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture organizzative regionali”*;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- il D.Lgs. del 07/03/2005 n.82 e ss.mm.ii. *“Codice dell’amministrazione digitale”*;
- l’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009, in forza del quale gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni;
- il D.lgs. 30/06/2003 n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* integrato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 in adeguamento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR;
- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*;
- la D.G.R. n. 1974 del 7/12/2020 e successive integrazioni e modifiche operate da ultimo con D.G.R. n. 1483 del 15 settembre 2021, recante approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale “MAIA 2.0”, che sostituisce quello precedentemente adottato con D.G.R. n. 1518/2015 pur mantenendone i principi e criteri ispiratori, ed il conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e successive integrazioni e modifiche, operate da ultimo con DD.PP.GG.RR. nn. 327 e 328 del 17 settembre 2021, recante adozione dell’Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. n. 678 del 26.04.2021 avente ad oggetto *“Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”*;
- la D.G.R. n. 1466 del 15/09/2021 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;
- la L.R. del 15 giugno 2023, n. 18 ad oggetto *“Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti”*;
- la D.G.R. n. 1367 del 05/10/2023 avente ad oggetto *“Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”* con la quale è stato conferito l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali all’Ing. Giuseppe Angelini;
- la D.D. n. 10 del 13.05.2024 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto *“Conferimento delle funzioni vicarie ad interim del Servizio AIA/RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”*;
- la D.G.R. del 26 settembre 2024, n. 1295 *“Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”*.

Inoltre, VISTI:

- il D.Lgs. n. 105 del 26 giugno 2015 e smi. *“Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”* entrato in vigore il 29.07.2015, di recepimento della direttiva 2012/18/UE (Seveso III) e con cui è stato abrogato il D.Lgs. n. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi correlati ad esso;
- la D.G.R. n. 1865 del 19.10.2015 *“D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia inferiore». Precisazioni aspetti procedurali”*, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “soglia inferiore”, ha recepito le disposizioni del D.lgs 105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle “Ispezioni” di competenza regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs.

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell’art. 27 c.2 del D.Lgs 105/2015 e smi., le “Ispezioni” di cui al richiamato articolo, devono essere pianificate, programmate ed effettuate sulla base dei criteri e delle modalità di cui all’allegato H denominato e consistono, così come riportato al paragrafo 2 del citato allegato H, in un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento;
- l’art. 7 c.1 lett. a) del D.Lgs 105/2015 e smi. attribuisce alle Regioni, relativamente agli stabilimenti di “soglia inferiore”, il compito di predisporre il piano regionale e il programma annuale delle ispezioni ordinarie nonché lo svolgimento delle stesse compresa l’adozione dei provvedimenti discendenti dai loro esiti;
- con DGR 1865 del 19.10.2015, la Regione Puglia nel recepire le disposizioni del D.Lgs 105/2015 e smi. ha stabilito che:
 - ARPA Puglia è tenuta a svolgere le ispezioni di cui all’art. 27 del D.Lgs. 105/2015 e smi. per gli stabilimenti di “soglia inferiore”;
 - entro il 28 febbraio di ogni anno, la struttura regionale competente dovrà predisporre il piano o il suo aggiornamento nonché il programma annuale delle ispezioni così come previsto dall’art. 27 c. 13 del D.Lgs 105/2015 e smi.;
- sulla scorta di quanto previsto dall’art. 7 c.1 lett. a) del D.Lgs 105/2015 e smi., la struttura regionale competente, nei confronti degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di “soglia inferiore” ricadenti nel territorio di rispettiva competenza:
 - con DD. n.5 del 23.02.2016, ha adottato il *“Piano Regionale Triennale 2016-2018”* e il *“Programma Regionale Anno 2016”* delle ispezioni ordinarie di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015 e smi., nella quale è stata prevista una fase transitoria per l’anno 2016 e, a partire dal biennio 2017- 2018, ha avviato una nuova pianificazione, sulla base di una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante associabili ad ogni stabilimento utilizzando i *“criteri di riferimento”* e annessi *“parametri di riferimento”* di cui all’Allegato H del D.Lgs 105/2015 e smi., tenendo conto anche delle risultanze emerse dal completamento del secondo ciclo di visite ispettive;
 - con DD. n.25 del 27.02.2017, ha adottato il nuovo *“Piano Regionale Triennale 2017-2019”* e il *“Programma Regionale Anno 2017”* delle ispezioni ordinarie di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015 e smi.. Con successiva DD. n. 49 del 06.04.2017, a seguito del sopravvenuto assoggettamento dello stabilimento “SOL S.p.A - stabilimento di Bari” ai disposti di cui al D.Lgs 105/2015 e smi., ha aggiornato la *“Programmazione Ispezioni Ordinarie Anno 2017”* di cui all’allegato B della DD. n.25/2017, includendo detto stabilimento tra quelli di “soglia inferiore” da ispezionare nell’anno 2017;
 - con DD. n.43 del 12.03.2018, ha adottato il *“Primo aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2017-2019”* e il *“Programma Regionale Anno 2018”* delle ispezioni ordinarie di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015 e smi.. Con successiva DD. n.63 del 06.04.2018, a seguito del sopravvenuto assoggettamento dello stabilimento “Team Italia S.r.l.” ai disposti di cui al D.Lgs 105/2015 e smi., ha aggiornato la *“Programmazione Ispezioni Ordinarie Anno 2018”* di cui all’allegato B della DD.

n.43/2018, includendo detto stabilimento tra quelli di “soglia inferiore” da ispezionare nell’anno 2018;

- con DD. n.39 del 28.02.2019, ha adottato il “Secondo Aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2017-2019” e il “Programma Regionale Anno 2019” delle ispezioni ordinarie di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015 e smi.;
- con DD. n. 92 del 09.03.2020, considerato concluso il triennio 2017-2019 e coerentemente con quanto previsto dal precedente atto di pianificazione, ha adottato il nuovo “Piano Regionale Triennale 2020- 2022” e il “Programma Regionale Anno 2020” delle ispezioni ordinarie di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015 e smi.;
- con DD. n.69 del 03.03.2021, ha adottato il “Primo aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2020-2022” e il “Programma Regionale Anno 2021” delle ispezioni ordinarie di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015 e smi.;
- con DD. n.95 del 24.03.2022, ha adottato il “Secondo aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2020-2022” e il “Programma Regionale Anno 2022” delle ispezioni ordinarie di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015 e smi.;
- con DD. n.83 del 07.03.2023, ha adottato il “Piano Regionale Triennale 2023-2025” e “Programma Regionale Anno 2023” delle ispezioni ordinarie di cui all’art.27 del D.Lgs 105/2015 e smi.;
- con ultima DD. n.81 del 05.03.2024, ha adottato il “Primo aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2023-2025” e il “Programma Regionale Anno 2024” delle ispezioni ordinarie di cui all’art.27 del D.Lgs 105/2015 e smi..

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. 3220 del 21.02.2025 il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, anticendio ed energetica ufficio rischi industriali ed energetici), ha trasmesso il piano nazionale delle ispezioni riguardante tutti gli stabilimenti di soglia superiore siti nel territorio nazionale, per il triennio 2025-2027, redatto in collaborazione con ISPRA;
- con nota prot. 11355/2025 del 24.02.2025, la Direzione Generale di ARPA Puglia ha trasmesso la programmazione delle ispezioni ordinarie presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia superiore e di soglia Inferiore, di cui al D.Lgs. n.105/2015 e smi., per l’anno 2025 al fine di coordinare le stesse con le ispezioni effettuate ai sensi di altre normative (programma ispezioni AIA statali ai sensi dell’art. 29decies del D.Lgs. n.152/06 e smi.);
- con nota prot. 3920 del 28.02.2025, la Direzione Regionale dei VVF ha trasmesso la programmazione anno 2025 delle ispezioni ordinarie da effettuare presso gli stabilimenti di “soglia superiore” ricadenti nel territorio pugliese definita dal Comitato Tecnico Regionale nella seduta del 27.02.2025.

TENUTO CONTO CHE:

- per lo stabilimento NR093 “Oria Gas” della Società “Gas Italia S.r.l.”, la struttura regionale competente con nota prot.24670/2025 del 17.01.2025, ha invitato ARPA Puglia ad effettuare un sopralluogo finalizzato a verificare la corrispondenza dell’attuale configurazione dello stabilimento con quella dichiarata dal Gestore con pec del 15.11.2024 e nell’ultimo documento di Notifica (Allegato 3) codice 4907 datato 19.11.2024 (approvato in data 03.12.2024);
- per lo stabilimento NR090 “TEAM ITALIA” della Società “TEAM ITALIA S.r.l.”, la struttura regionale competente con nota ultima nota prot.433751/2024 del 09.09.2024 ha preso atto di quanto comunicato da ARPA Puglia con nota prot. 58028 del 22.07.2024, in merito all’opportunità di programmare il sopralluogo teso a verificare le condizioni di assoggettabilità alla Seveso dello stabilimento in oggetto, a seguito del riavvio delle attività tenuto conto che nei confronti dello stesso è stato emesso un provvedimento di sequestro preventivo dalla Procura di Lecce nonchè l’avvenuta revoca dell’autorizzazione integrata ambientale da parte della Provincia di Lecce;
- l’Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA), sulla scorta dei documenti di Notifica trasmessi dai Gestori dei predetti stabilimenti (in cui viene attestata la fuoriuscita dagli obblighi

derivanti dall'attuazione del D.Lgs 105/2015 e smi.), ha comunque provveduto a stralciare i predetti stabilimenti dall'inventario nazionale degli stabilimenti di "soglia inferiore" ricadenti in Regione Puglia;

PRESO ATTO:

- dell'inventario degli stabilimenti Seveso di "soglia inferiore" ricadenti in Regione Puglia, aggiornato a Febbraio 2025, disponibile nell'area riservata del "Portale Seveso" gestito dall'ISPRA, raggiungibile all'indirizzo web <https://www.portalseveso.isprambiente.gov.it/RicercaStabilimenti> e riportato nella seguente tabella:

Codice Univoco	Ragione Sociale	Attività	Provincia	Comune
NR092	SOL SPA	(16) Stoccaggio e distribuzione all'ingrosso e al dettaglio (ad esclusione del GPL)	Bari	Modugno
NR075	Garganogas Srl	(14) Stoccaggio di GPL	Bari	Corato
NR036	ITALIANA PETROLI SpA	(10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.)	Barletta-Andria-Trani	Barletta
NR058	ITALIANA PETROLI SpA	(10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.)	Barletta-Andria-Trani	Barletta
NR065	Basell Poliolefine Italia s.r.l.	(24) Fabbricazione di plastica e gomma	Brindisi	Brindisi
DR005	CHEMGAS SRL	(22) Impianti chimici	Brindisi	Brindisi
DR007	CI.BAR.GAS S.R.L	(14) Stoccaggio di GPL	Foggia	Cerignola
NR077	GARGANOGAS srl	(14) Stoccaggio di GPL	Foggia	San Nicandro Garganico
NR079	Star Comet Fireworks S.r.l.	(12) Produzione e stoccaggio di articoli pirotecnici	Foggia	San Severo
NR039	MES S.p.A.	(11) Produzione, distruzione e stoccaggio di esplosivi	Foggia	San Giovanni Rotondo
NR038	PALMARINI AUGUSTO & C SRL	(11) Produzione, distruzione e stoccaggio di esplosivi	Lecce	Lizzanello
NR080	CONVERSANO SRL	(14) Stoccaggio di GPL	Lecce	Arnesano
DR012	Adl Energia S.r.l.	(09) Produzione, fornitura e distribuzione di energia	Taranto	Taranto

(Inventario stabilimenti Seveso di "soglia inferiore" ricadenti in Regione Puglia_agg.to Febbraio 2025)

- dell'avvio e parziale conclusione dei procedimenti amministrativi relativi alle ispezioni ordinarie svolte da ARPA Puglia nel corso delle annualità 2023/2024;

RITENUTO NECESSARIO procedere, in linea con quanto previsto dal richiamato D.Lgs 105/2015 e smi., all'adozione del "Secondo aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2023-2025" e "Programma Regionale Anno 2025" delle ispezioni ordinarie di competenza regionale di cui all'art. 27 del D.Lgs 105/2015 e smi..

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal

D.lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di adottare il *"Secondo aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2023-2025"* e *"Programma Regionale Anno 2025"* delle ispezioni ordinarie di cui all'art.27 del D.Lgs 105/2015 e s.m.i. relativo agli stabilimenti di *"soglia Inferiore"* pugliesi, rispettivamente riportati negli Allegati A e B al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Di valutare l'opportunità di revisionare i suddetti atti di programmazione e pianificazione, in caso di eventuali ulteriori variazioni legate ad aggiornamenti di Notifica (cambio soglia di assoggettamento, fuoriuscita obblighi Seveso etc.) ovvero nuovi assoggettamenti;

Di demandare ad ARPA Puglia, ai sensi della DGR 1865/2015, lo svolgimento delle ispezioni ordinarie di cui al richiamato Allegato B *"Programma Regionale Anno 2025"*;

Di rinviare a successivo atto, l'emanazione del mandato ispettivo riguardante dette ispezioni.

Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:

- sarà pubblicato:
 - in formato elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello *"Provvedimenti dirigenti amministrativi"*;
 - in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione *"Albo pretorio on-line"*, per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) in versione integrale ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i, avverso il provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni;
- tramite il sistema CIFRA:
 - sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - sarà archiviato sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia e Diogene.
- sarà notificato all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente della Puglia (ARPA Puglia), al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), al Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia (CTR) e alle ASL territorialmente competenti.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
ALLEGATO A_Secondo Agg.to Piano Triennale 2023-2025.pdf - 11a3a54663c3d29a91ca0b4c3bb72f8b9338844193357327f067a0d18ff3a4e3
ALLEGATO B_Programma ispezioni anno 2025.pdf - 0c96c01ef6e99b9cf077c998e14162b58e6045efcfd45b01383cd643ff1c6284

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Responsabile coordinamento rischio incidente rilevante
Mauro Perrone

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Giuseppe Angelini



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO AIA-RIR

ALLEGATO A

SECONDO AGGIORNAMENTO

PIANO REGIONALE TRIENNALE 2023-2025

*Ispezioni ordinarie di cui all'art.27 del D.Lgs. 105/2015 e smi. - Stabilimenti di "Soglia
inferiore"*

PREMESSA

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 7 c.1 lett. a) del D.Lgs 105/2015 e smi., la struttura regionale competente, nei confronti degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di "soglia inferiore" ricadenti nel territorio di rispettiva competenza:

- **con DD. n.5 del 23.02.2016**, ha adottato il "*Piano Regionale Triennale 2016-2018*" e il "*Programma Regionale Anno 2016*" delle ispezioni di cui all'art. 27 del D.Lgs 105/2015, prevedendo una fase transitoria per l'anno 2016 e, a partire dal biennio 2017-2018, di dar corso nuova pianificazione, sulla base di una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante associabili ad ogni stabilimento utilizzando i "*criteri di riferimento*" e annessi "*parametri di riferimento*" di cui all'Allegato H del D.Lgs 105/2015, tenendo conto anche delle risultanze emerse dal completamento del secondo ciclo di visite ispettive;
- **con DD. n.25 del 27.02.2017**, ha adottato il nuovo "*Piano Regionale Triennale 2017-2019*" e il "*Programma Regionale Anno 2017*" delle ispezioni di cui all'art. 27 del D.Lgs 105/2015. Con successiva **DD. n. 49 del 06.04.2017**, a seguito del sopravvenuto assoggettamento dello stabilimento "*SOL S.p.A – stabilimento di Bari*" ai disposti di cui al D.Lgs 105/2015, ha aggiornato la "*Programmazione Ispezioni Ordinarie Anno 2017*" di cui all'allegato B della DD. n.25/2017, includendo detto stabilimento tra quelli di "*soglia inferiore*" da ispezionare nell'anno 2017;
- **con DD. n.43 del 12.03.2018**, ha adottato il "*Primo aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2017-2019*" e il "*Programma Regionale Anno 2018*" delle Ispezioni ordinarie di cui all'art. 27 del D.Lgs 105/2015. Con successiva **DD. n.63 del 06.04.2018**, a seguito del sopravvenuto assoggettamento dello stabilimento "*Team Italia S.r.l.*" ai disposti di cui al D.Lgs 105/2015, ha aggiornato la "*Programmazione Ispezioni Ordinarie Anno 2018*" di cui all'allegato B della DD. n.43/2018, includendo detto stabilimento tra quelli di "*soglia inferiore*" da ispezionare nell'anno 2018;
- **con DD. n.39 del 28.02.2019**, ha adottato il "*Secondo Aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2017-2019*" e il "*Programma Regionale Anno 2019*" delle Ispezioni ordinarie di cui all'art. 27 del D.Lgs 105/2015;
- **con DD. n. 92 del 09.03.2020**, considerato concluso il triennio 2017-2019 e coerentemente con quanto previsto dal precedente atto di pianificazione, ha adottato il nuovo "*Piano Regionale Triennale 2020-2022*" e il "*Programma Regionale Anno 2020*" delle Ispezioni ordinarie di cui all'art. 27 del D.Lgs 105/2015;
- **con DD. n.69 del 03.03.2021**, ha adottato il "*Primo aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2020-2022*" e il "*Programma Regionale Anno 2021*" delle Ispezioni ordinarie di cui all'art. 27 del D.Lgs 105/2015.
- **con DD. n.95 del 24.03.2022**, ha adottato il "*Secondo aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2020-2022*" e il "*Programma Regionale Anno 2022*" delle Ispezioni ordinarie di cui all'art. 27 del D.Lgs 105/2015.
- **con DD. n.83 del 07.03.2023**, ha adottato "*Piano Regionale Triennale 2023-2025*" e "*Programma Regionale Anno 2023*" delle ispezioni ordinarie di cui all'art.27 del D.Lgs 105/2015;
- **con DD. n.81 del 05.03.2024**, ha adottato "*Primo aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2023-2025*" e "*Programma Regionale Anno 2024*" delle ispezioni ordinarie di cui all'art.27 del D.Lgs 105/2015;

Il presente allegato costituisce il secondo aggiornamento del "*Piano Regionale Triennale 2023-2025*".

Finalità e contenuti

Obiettivo del piano regionale è di stabilire i criteri, le procedure e gli strumenti per:

- effettuare la valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante, finalizzata all'individuazione delle priorità per l'inserimento di tutti gli stabilimenti di "*soglia inferiore*" nei programmi di ispezione ordinaria; in assenza della quale l'intervallo tra due visite consecutive in loco non può essere superiore a tre anni;
- predisporre i programmi annuali di ispezione, comprendenti l'indicazione della frequenza delle visite in loco;
- effettuare le ispezioni ordinarie;
- effettuare le ispezioni straordinarie;
- assicurare la cooperazione tra le Autorità che effettuano ispezioni presso gli stabilimenti di soglia superiore, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n.1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Gli elementi principali che ogni "*piano di ispezioni*" deve contenere sono elencati nel comma 3 dell'art. 27 del D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. e di seguito riportati:

- A. Valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;
- B. Zona geografica coperta dal piano di ispezione;
- C. Elenco degli stabilimenti contemplati nel piano;
- D. Indicazioni per l'individuazione, nell'elenco di cui al punto 3) dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino;
- E. Indicazioni per l'individuazione, nell'elenco di cui al punto 3) , degli stabilimenti in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
- F. Indicazione delle procedure per la programmazione e l'effettuazione delle ispezioni ordinarie;
- G. Indicazione dei criteri e delle procedure per l'effettuazione delle ispezioni straordinarie;
- H. Disposizioni riguardanti la cooperazione tra le Autorità che effettuano ispezioni presso gli stabilimenti di fascia superiore o, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n.1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Le ispezioni devono essere adeguate al SGS-PIR adottato nello stabilimento, che ai sensi dell'art.14 del D.Lgs.105/2015 e s.m.i. è proporzionato, oltre ai pericoli di incidente rilevanti anche alla complessità dell'organizzazione e delle attività dello stabilimento.

A. Valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza

A.1 – Criteri di riferimento

Coerentemente a quanto previsto dal D.lgs. 105/2015 e smi. e nello specifico dal paragrafo 4.2 dell'Allegato H, i criteri di riferimento da considerare per la valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante di ogni stabilimento, sono i seguenti:

- pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;
- risultanze delle ispezioni precedenti;
- segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti;
- stabilimenti o gruppi di stabilimenti per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi (effetto domino);
- concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante;
- pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante e alle vie di propagazione della sostanza pericolosa.

A.2 – Parametri di riferimento

Per ognuno dei suddetti criteri, l'Appendice 1 dell'Allegato H stabilisce dei parametri di riferimento (ognuno contraddistinto da un punteggio), in grado di fornire all'autorità preposta alla pianificazione elementi utili per effettuare con trasparenza e tracciabilità, la valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante.

Di seguito si riportano i predetti parametri e si precisa che il parametro di cui al punto h *“vie di propagazione della sostanza pericolosa”* è stato estratto dal criterio di cui al punto g) e pertanto risulta aggiuntivo rispetto a quelli di cui all'Appendice 1.

a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;		
Cat.	Tipo di pericolo	Tipo di stabilimento
1	Tossici	a) Stabilimenti con impianti chimici per la produzione di gas tossici liquefatti
		b) Stabilimenti con impianti chimici con processi che impiegano sostanze tossiche
		c) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in serbatoi
		d) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in bombole
		e) Stabilimenti chimici con stoccaggi di sostanze tossiche in serbatoi
		f) Stabilimenti chimici con stoccaggio di sostanze tossiche in fusti
2	Infiammabili	a) Raffinerie e stabilimenti petrolchimici
		b) Stoccaggio e rigassificazione GNL
		c) Stabilimenti chimici con processi che impiegano liquidi infiammabili
		d) Stabilimenti chimici con stoccaggio di liquidi infiammabili in serbatoi
		e) Stoccaggi sotterranei di gas naturale
		f) Stoccaggio, movimentazione e imbottigliamento GPL
		g) Depositi di prodotti petroliferi
3	Esplosivi	a) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.1 e 1.2
		b) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.3
		c) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.4
		d) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.5 e 1.6
		e) Stoccaggio di esplosivi di categoria UN/ADR 1.1-1.6
4	Altro	a) Impianti di trattamento e smaltimento degli sterili
		b) Trattamento di metalli mediante processi elettrolitici o chimici
		c) Produzione metalli non ferrosi
		d) Lavorazione metalli ferrosi/non ferrosi
		e) Centrali termoelettriche

b) risultanze delle ispezioni precedenti		
Cat.	Livello	Descrizione
1	Insufficiente	SGS-PIR al di sotto dei requisiti minimi di legge o standard del settore, molti aspetti del SGS-PIR non soddisfatti pienamente. Numerose prescrizioni e raccomandazioni.
2	Mediocre	SGS-PIR quasi conforme ai requisiti minimi di legge o standard del settore, ma con diversi aspetti non pienamente soddisfatti. Significativo numero di prescrizioni e raccomandazioni.
3	Sostanzialmente conforme ma migliorabile	SGS-PIR soddisfa i requisiti minimi di legge o standard del settore, ma con alcuni aspetti non pienamente soddisfatti. Alcune prescrizioni e molte raccomandazioni.
4	Buono	SGS-PIR al di sopra dei requisiti minimi di legge o standard di settore, la maggior parte degli aspetti del SGS-PIR sono pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in molti aspetti dell'organizzazione aziendale. Poche prescrizioni e raccomandazioni.
5	Ottimo	Atteggiamento proattivo nell'individuare e attuare i possibili miglioramenti, tutti gli aspetti del SGS-PIR pienamente

b) risultanze delle ispezioni precedenti		
Cat.	Livello	Descrizione
		soddisfatti. Efficaci procedure in tutti gli aspetti dell'organizzazione aziendale. Poche raccomandazioni.

c) segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti		
Cat.	Descrizione	
1	Diverse evidenze di seri reclami e segnalazioni, quasi-incidenti, casi di non conformità o di almeno un grave incidente negli ultimi 5 anni.	
2	Almeno un serio reclamo o segnalazione, un quasi-incidente, un incidente o un caso di non conformità negli ultimi cinque anni.	
3	Non ci sono seri reclami o segnalazioni, incidenti o quasi-incidenti, e casi di non conformità negli ultimi cinque anni.	

d) stabilimenti o gruppi di stabilimenti con probabilità o possibilità di effetto domino		
Cat.	Descrizione	
1	Probabilità/possibilità di effetto domino con altri stabilimenti limitrofi o presenza di diverse condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante.	
2	Probabilità/possibilità di effetto domino con un altro stabilimento limitrofo o presenza di condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante.	
3	Nessuna probabilità/possibilità di effetti domino con un altro stabilimento limitrofo e assenza di condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante.	

e) Concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante		
Cat.	Descrizione	
1	a) Assenza di scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti e b) Assenza di predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati	
2	a) Scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti, ma b) Assenza di predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati	
3	a) Scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti e b) Predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati	

f) Collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante		
Cat.	Presenza nella zona di attenzione individuata nel Piano di Emergenza Esterna di:	
1	Aree con destinazione residenziale, alta densità-ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 100 persone presenti)-mercati stabili o altre destinazioni commerciali (oltre 500 persone presenti)-categoria A ai sensi del DM 9 maggio 2001.	
2	Aree con destinazione residenziale, media densità-ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 100 persone presenti)-mercati stabili o altre destinazioni commerciali (fino a 500 persone presenti)-centri commerciali, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti)-luoghi di pubblico spettacolo (oltre 100 persone presenti all'aperto, 1000 al chiuso)-Stazioni ferroviarie (movimento passeggeri superiore a 1000/giorno)-categoria B ai sensi del DM 9 maggio 2001.	
3	Aree con destinazione residenziale, bassa densità-centri commerciali, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti)-luoghi di pubblico spettacolo (oltre 100 persone presenti all'aperto, 1000 al chiuso)-Stazioni ferroviarie (movimento passeggeri superiore a 1000/giorno)-categoria C ai sensi del DM 9 maggio 2001.	
4	Aree con destinazione residenziale, presenza di insediamenti abitativi sparsi-Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile (fiere, mercatini o altri eventi periodici)-categoria D ai sensi del DM 9 maggio 2001.	
5	Aree con destinazione residenziale, rari insediamenti abitativi-Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici-categoria E ai sensi del DM 9 maggio 2001.	
6	Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone-categoria F ai sensi del DM 9 maggio 2001.	

g)- Pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante		
Cat.	Presenza entro la distanza di 100 m dallo stabilimento	
1	Recettore ad alta vulnerabilità quali aree naturali o parchi destinati alla conservazione delle specie animali e vegetali.	
2	Recettore sensibile quale sito di particolare interesse.	
3	Recettore sensibile generico.	
4	Nessun recettore vulnerabile.	

h) Vie di propagazione della sostanza pericolosa		
Cat.	Vie di propagazione	
1	Percorsi, sia diretti che indiretti, identificati.	
2	Mancanza di specifici percorsi identificati.	

A.3 – Valorizzazione dei parametri di riferimento

La valorizzazione dei “parametri di riferimento” è stata effettuata per ognuno degli stabilimenti di “soglia inferiore” presenti nell’inventario, aggiornato a Febbraio 2025, disponibile nell’area riservata del “Portale Seveso” gestito dall’Istituto superiore di protezione e la ricerca ambientale (di seguito ISPRA), raggiungibile all’indirizzo web: <https://www.portalseveso.isprambiente.gov.it/RicercaStabilimenti>.

Le informazioni necessarie alla suddetta valorizzazione sono state reperite dai documenti di Notifica trasmessi dai Gestori (valutati conformi dall’ISPRA), nonché dagli ultimi Rapporti Finali di Ispezione trasmessi da ARPA Puglia.

Per la valorizzazione del parametro di riferimento di cui al punto “a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati”, sono stati considerati i “punteggi base” e le rispettive categorie di pericolo riportate nel nuovo Piano Nazionale Triennale delle ispezioni 2025-2027 degli stabilimenti di “soglia superiore”, trasmesso con nota prot. 3220 del 21.02.2025 dal Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, anticendio ed energetica ufficio rischi industriali ed energetici).

a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;				
Cat.	Tipo di pericolo	Tipo di stabilimento	Punteggio base	Valorizzazione
1	Tossici	a) Stabilimenti con impianti chimici per la produzione di gas tossici liquefatti	10	1
		b) Stabilimenti con impianti chimici con processi che impiegano sostanze tossiche	9	1
		c) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in serbatoi	8	1
		d) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in bombole	5	2
		e) Stabilimenti chimici con stoccaggi di sostanze tossiche in serbatoi	5	2
		f) Stabilimenti chimici con stoccaggio di sostanze tossiche in fusti	3	3
2	Infiammabili	a) Raffinerie e stabilimenti petrolchimici	8	1
		b) Stoccaggio e rigassificazione GNL	6	2
		c) Stabilimenti chimici con processi che impiegano liquidi infiammabili	4	3
		d) Stabilimenti chimici con stoccaggio di liquidi infiammabili in serbatoi	3	3
		e) Stoccaggi sotterranei di gas naturale	4	3
		f) Stoccaggio, movimentazione e imbottigliamento GPL	4	3
		g) Depositi di prodotti petroliferi	3	3
3	Esplosivi	a) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.1 e 1.2	14	1
		b) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.3	10	1
		c) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.4	8	1
		d) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.5 e 1.6	5	2
		e) Stoccaggio di esplosivi di categoria UN/ADR 1.1-1.6	5	2
4	Altro	a) Impianti di trattamento e smaltimento degli sterili	3	3
		b) Trattamento di metalli mediante processi elettrolitici o chimici	2	4
		c) Produzione metalli non ferrosi	2	4
		d) Lavorazione metalli ferrosi/non ferrosi	2	4
		e) Centrali termoelettriche	2	4

VALORIZZAZIONE DELLA PERICOLOSITA'	
PUNTEGGIO BASE	CATEGORIA
≥8	1
5-7	2
3-4	3
1-2	4

A.4 – Determinazione priorità/frequenza ispettiva

Terminata la fase di valorizzazione dei parametri di riferimento è stata definita la relativa frequenza ispettiva, utilizzando la seguente formula di cui al richiamato Piano Nazionale delle ispezioni 2022-2024 (nota DCPREV prot. 1690 del 01.02.2022):

$$P = \Sigma \text{Cat.} \times (\text{Cat.}_{\text{disp.}} / \text{Cat.}_{\text{appl.}})$$

P = parametro di priorità per la programmazione ispettiva dal quale si ricava il livello di priorità:

- stabilimento di **I priorità** - frequenza ispettiva annuale;
- stabilimento di **II priorità** - frequenza ispettiva biennale;
- stabilimento di **III priorità** - frequenza ispettiva triennale.

ΣCat. = somma delle categorie individuate per ciascun aspetto di sicurezza (e relativo parametro di riferimento) considerato dalla Regione ai fini della valutazione sistematica dei pericoli di incidenti rilevanti;

Cat. disp. = numero totale degli aspetti di sicurezza (parametri di riferimento), pari a 8;

Cat. appl. = numero totale degli aspetti di sicurezza considerati (per rendere significativa la valutazione devono essere di norma utilizzati almeno 5 degli 8 parametri di riferimento).

Sulla base del valore P ottenuto è possibile identificare tre “**livelli di priorità**” stabiliti nella tabella seguente e corrispondenti ad altrettante specifiche periodicità (frequenze ispettive) per la programmazione delle ispezioni ordinarie degli stabilimenti di “soglia inferiore”.

P	Livello priorità	Frequenza ispezioni ordinarie
< 10	I priorità	ANNUALE
10-20	II priorità	BIENNALE
>20	III priorità	TRIENNALE

A.5 – Determinazione numero ispezioni annue da programmare

Per la determinazione del numero complessivo di ispezioni ordinarie da programmare annualmente è stata utilizzato il criterio stabilito al § 2.5.1 del nuovo Piano Nazionale Triennale delle ispezioni 2025-2027 degli stabilimenti di “soglia superiore”, che si basa sull’applicazione della seguente formula matematica:

$$I = i_1 + i_2 + i_3 + i_N$$

dove:

I = numero complessivo di ispezioni annue da programmare;

i₁ = numero ispezioni annue in stabilimenti con frequenza ispettiva annuale pari a sua volta a $n_1/1$ (dove n_1 corrisponde al numero di stabilimenti con frequenza di ispezione annuale);

i₂ = numero ispezioni annue in stabilimenti con frequenza ispettiva biennale pari a sua volta a $n_2/2$ (dove n_2 corrisponde al numero di stabilimenti con frequenza di ispezione biennale);

i₃ = numero ispezioni annue in stabilimenti con frequenza ispettiva triennale pari a sua volta a $n_3/3$ (dove n_3 corrisponde al numero di stabilimenti con frequenza di ispezione triennale);

i_N = numero ispezioni annue di nuovi o altri stabilimenti = $0.1 (i_1 + i_2 + i_3)$.

B. Zona geografica coperta dal piano di ispezione

La zona geografica oggetto di pianificazione risulta invariata, infatti dall'analisi dell'elenco riportato nella successiva Tabella 1, si rileva che tutte le province pugliesi sono interessate dalla presenza di almeno uno stabilimento di "soglia inferiore".

C. Elenco degli stabilimenti di soglia inferiore contemplati nel piano

L'elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di "soglia inferiore" ricadenti all'interno del territorio pugliese, considerato nel presente Piano (cfr. Fig. 1), risulta aggiornato a Febbraio 2025 ed è stato estratto dall'inventario disponibile nell'area riservata del "Portale Seveso" gestito dall'ISPRA, raggiungibile all'indirizzo web <https://www.portalseveso.isprambiente.gov.it/RicercaStabilimenti>.

Codice Univoco	Ragione Sociale	Attività	Provincia	Comune
NR092	SOL SPA	(16) Stoccaggio e distribuzione all'ingrosso e al dettaglio (ad esclusione del GPL)	Bari	Modugno
NR075	Garganogas Srl	(14) Stoccaggio di GPL	Bari	Corato
NR036	ITALIANA PETROLI SpA	(10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.)	Barletta-Andria-Trani	Barletta
NR058	ITALIANA PETROLI SpA	(10) Stoccaggio di combustibili (anche per il riscaldamento, la vendita al dettaglio ecc.)	Barletta-Andria-Trani	Barletta
NR065	Basell Poliolefine Italia s.r.l.	(24) Fabbricazione di plastica e gomma	Brindisi	Brindisi
DR005	CHEMGAS SRL	(22) Impianti chimici	Brindisi	Brindisi
DR007	CI.BAR.GAS S.R.L	(14) Stoccaggio di GPL	Foggia	Cerignola
NR077	GARGANOGAS srl	(14) Stoccaggio di GPL	Foggia	San Nicandro Garganico
NR079	Star Comet Fireworks S.r.l.	(12) Produzione e stoccaggio di articoli pirotecnici	Foggia	San Severo
NR039	MES S.p.A.	(11) Produzione, distruzione e stoccaggio di esplosivi	Foggia	San Giovanni Rotondo
NR038	PALMARINI AUGUSTO & C SRL	(11) Produzione, distruzione e stoccaggio di esplosivi	Lecce	Lizzanello
NR080	CONVERSANO SRL	(14) Stoccaggio di GPL	Lecce	Arnesano
DR012	Adi Energia S.r.l.	(09) Produzione, fornitura e distribuzione di energia	Taranto	Taranto

(Fig. 1_Inventario stabilimenti Seveso di "soglia inferiore" ricadenti in Regione Puglia_agg.to Febbraio 2025)

Come si evince dal menzionato elenco, sul territorio pugliese insistono n.13 stabilimenti di "soglia inferiore" suscettibili di causare incidenti rilevanti. Detto elenco potrà essere soggetto a ulteriori variazioni legate ad aggiornamenti di Notifica (cambio soglia di assoggettamento, fuoriuscita obblighi Seveso etc.) ovvero nuovi assoggettamenti, preventivamente verificati ed istruiti da ISPRA, ai sensi dell'articolo 13, comma 9 del D.Lgs 105/2015 e smi..

Sulla base delle intervenute variazioni sarà cura della Regione valutare l'opportunità di aggiornare o meno il relativo programma ispettivo.

D-E. Elenco dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino o in cui rischi esterni o fonti di pericolo particolari potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante

Restrignendo l'area di analisi e quindi prendendo come riferimento i territori comunali di Taranto e Brindisi, si riscontra una particolare concentrazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante di "soglia superiore" e "soglia inferiore".

Con riferimento alle suddette aree ed al previgente art. 12 c.1 del D.Lgs 334/99 e smi., il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ha emanato i seguenti decreti:

- DVA DEC-2014-0000101 del 10/04/2014 *"Decreto direttoriale recante l'individuazione degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui al d. lgs n.334/99, situati nell'area di Taranto, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi, ai sensi dell'art.12, comma 1, del medesimo decreto legislativo"*;
- DVA DEC-2014-0000094 del 03/04/2014 *"Decreto direttoriale recante l'individuazione degli stabilimenti tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni, situati nell'area di Brindisi, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi"*.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs 105/2015 e smi. e l'introduzione dei sopravvenuti criteri di cui alla parte 1 dell'allegato E, le "individuazioni", la Regione Puglia ha inoltrato al coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.Lgs. 105/2015 di cui all'art. 11 del richiamato D.Lgs un quesito (Rif. Q1/2016) riguardante la validità dei suddetti decreti considerata l'abrogazione del D.Lgs 334/99 e smi disposta dal subentrato DLgs. 105/2015 e smi..

A riguardo il tavolo tecnico di coordinamento si è espresso ritenendo necessaria la rivisitazione e sostituzione dei decreti in questione con nuovi atti del CTR a cui sono state attribuite tutte le competenze al riguardo.

In particolare, per quanto riguarda:

- **l'area industriale di Taranto** - con ultima nota prot. 1382 del 28.01.2020 la Direzione Regionale dei VVF ha comunicato che il CTR ritiene che gli stabilimenti Acciaierie d'Italia S.p.A (già ArcelorMittal Italia S.p.A.) e AdI Energia S.r.l. (già ArcelorMittal Italy Energy S.r.l.) costituiscono un Gruppo domino definitivo (Gdd) e come tali sono inseriti nell'elenco degli stabilimenti costituenti Gruppi domino della circoscrizione della Puglia, ai sensi del punto 6, parte 1 dell'allegato E del D.Lgs 105/2015 ma non sussistono i presupposti per l'individuazione di un'Area RIR di interesse per uno Studio di Sicurezza Integrato di Area (SSIA), atteso che (rif. punto 3, Parte 2 dell'allegato E del D.Lgs 105/2015):
 - ✓ Il Gdd individuato è costituito da n. 2 stabilimenti (e non almeno 3);
 - ✓ Non sono stati individuati altri Gdd in un raggio di 1500 m dal Gdd definito;
- **l'area industriale di Brindisi** - con lettera del 03.02.2020 i Gestori degli stabilimenti appartenenti al Gruppo domino preliminare individuato dal CTR, hanno trasmesso uno studio a firma congiunta mirato a:
 - ✓ rendere evidenza dello scambio delle informazioni (cfr ALLEGATO B – COMUNICAZIONE VERSO CTR e ALLEGATO C – SCAMBIO INFORMAZIONI) necessarie per consentire di accertare l'effettiva possibilità di effetti domino tra le società rientrate nel "parco industriale";
 - ✓ verificare se per gli scenari incidentali credibili, che escono dai confini di proprietà di ognuna delle società rientrate nel "parco industriale", vi sia la possibilità di produrre effetti domino verso le altre società.

A riguardo con ultima nota prot. 9796 del 23.04.2021, il C.T.R. ha concluso il procedimento attestando che gli stabilimenti VERSALIS S.p.A., BASELL Poliolefine Italia S.r.l., CHEMGAS S.r.l. ed IPEM S.p.A. non costituiscono un Gruppo domino definitivo (Gdd) ai sensi del punto 6, parte 1 dell'allegato E del D.Lgs 105/2015 e che pertanto non risultano sussistenti i presupposti per l'individuazione di un'Area RIR di interesse per uno Studio di Sicurezza Integrato di Area (SSIA).

F. Procedure per le ispezioni ordinarie, compresi i programmi per tali ispezioni conformemente al comma 4

Per quanto riguarda l'effettuazione delle "Ispezioni ordinarie", la Regione Puglia in qualità di Autorità competente di concerto con l'Autorità tecnica di controllo ARPA Puglia, seguirà le indicazioni contenute nelle appendici 2 e 3 dell'allegato H al D.Lgs. 105/2015. Dette indicazioni si riferiscono a tutte le fasi dell'attività ispettiva nella sua completezza richieste, tipicamente, per una prima ispezione.

Al riguardo si richiama il contenuto della DGR 1865 del 19.10.2015 con cui la Regione Puglia al fine di specificare alcuni degli aspetti procedurali connessi allo svolgimento delle "Ispezioni" disciplinate dall'art. 27 del D.Lgs. 105/2015 e dal connesso allegato H "Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni" ha stabilito quanto segue:

"La Regione Puglia in qualità di "Autorità Competente", oltre a quanto stabilito dal D.Lgs. 105/2015 è tenuta a:

- 1. adottare ai sensi del previgente D.Lgs. 334/1999, entro e non oltre il 29.07.2016, in forza del regime transitorio previsto dall'art. 32 c.1 del novello D.Lgs. 105/2015, gli atti connessi ai procedimenti relativi alle istruttorie e controlli di competenza regionale, avviati precedentemente all'entrata in vigore del richiamato D.Lgs. 105/2015 (avvenuta in data 29.07.2015);*
- 2. definire, entro il 28 febbraio di ogni anno, il programma annuale delle ispezioni ordinarie di cui al c.13 art. 27 del D.Lgs. 105/2015;*
- 3. definire, entro 20 giorni dalla formalizzazione del programma annuale delle ispezioni ordinarie di cui al c.4 dell'art. 27 del D.Lgs. 105/2015, il mandato ispettivo per le ispezioni che saranno svolte dall' "Organo Tecnico di controllo";*
- 4. adottare, entro 30 giorni dal ricevimento del "Rapporto finale di ispezione" (di seguito "Rapporto"), gli atti consequenziali in esito alle evidenze contenute nel Cap. 11 del "Rapporto", nonché quelli successivi che eventualmente si rendessero necessari in adempimento alla normativa vigente;*
- 5. stabilire il termine temporale entro cui il Gestore deve adempiere alle "prescrizioni" impartite, restando a carico dello stesso la redazione dettagliata del cronoprogramma integrato con relazione esplicativa contenente le modalità di attuazione delle stesse. Detto cronoprogramma dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla data di richiesta ed essere successivamente approvato dall'Autorità competente;*
- 6. stabilire il termine temporale entro cui il Gestore deve adempiere alle "raccomandazioni" impartite, restando a carico dello stesso la redazione dettagliata del cronoprogramma integrato con relazione esplicativa contenente le modalità di attuazione delle stesse. Detto cronoprogramma dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla data di richiesta ed essere successivamente approvato dall'Autorità competente;*
- 7. informare il MATTM e il Comune territorialmente interessato sugli esiti dell'ispezione per le finalità di cui al c. 13 dell'art. 27 del richiamato D.Lgs. 105/2015;*
- 8. formalizzare gli "Inviti alle Autorità" esplicitati nel paragrafo 11.3 del "Rapporto";*
- 9. definire e comunicare ai Gestori il conguaglio della Tariffa già versata, ai sensi della previgente normativa regionale, provvedendo successivamente al riconoscimento in favore di ARPA Puglia di quanto dovuto per l'attività ispettiva già svolta.*

L'ARPA Puglia in qualità di "Organo Tecnico di controllo", oltre a quanto stabilito dal D.Lgs. 105/2015 è tenuta a:

- a) svolgere ai sensi del previgente D.Lgs. 334/1999 e connessa disciplina regionale le ispezioni avviate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 105/2015 (avvenuta in data 29.07.2015). Le ispezioni avviate successivamente a tale data dovranno essere svolte seguendo le disposizioni di cui al D.Lgs. 105/2015 e quelle impartite dall'Autorità Competente;*
- b) trasmettere all'Autorità Competente, entro 20 giorni dalla sua definizione, il programma annuale delle ispezioni riguardanti gli stabilimenti soggetti al rilascio dell'AIA di cui al vigente D.Lgs. 152/2006, affinché possa essere attuato il coordinamento con il programma annuale delle ispezioni ordinarie, così come previsto dal c.10 dell'art. 27 del D.Lgs. 105/2015;*
- c) svolgere, mediante Commissioni ispettive costituite da proprio personale, le ispezioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. 105/2015 per gli stabilimenti di "soglia inferiore", sulla base del mandato ispettivo predisposto dall'Autorità Competente;*

- d) *comunicare l'avvio dell'attività ispettiva anche all'Autorità Competente. Detta comunicazione dovrà includere la richiesta della Tariffa di cui alla Tabella II dell'Allegato I del D.Lgs. 105/2015;*
- e) *redigere, a conclusione di ogni accesso per "visita tecnica ispettiva", apposito verbale da cui dovrà emergere che il Gestore è stato reso edotto sulle risultanze dell'attività svolta durante ciascuna visita. L'ispezione si intenderà "conclusa" con lo svolgimento dell'ultima "visita tecnica ispettiva";*
- f) *riepilogare ed illustrare al Gestore, in apposito incontro, tutte le criticità emerse durante le visite tecniche ispettive le quali costituiranno le proposte di prescrizioni e/o raccomandazioni riassunte nel cap. 11 del "Rapporto", affinché ne sia accertata la comprensione da parte dello stesso. Di tale ultimo incontro, distinto dalle visite tecniche ispettive, dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettere all'Autorità competente;*
- g) *assicurarsi che il capitolo 11 "Conclusioni" del "Rapporto" contenga il riepilogo di tutti i rilievi che hanno evidenziato una "non conformità".*
- h) *In particolare i paragrafi 11.1.1 "Raccomandazioni della Commissione" e 11.1.2 "Proposte di Prescrizione" devono contenere tutte le non conformità, nessuna esclusa, rilevate nei capitoli precedenti del "Rapporto";*
- i) *trasmettere all'Autorità Competente, entro 3 mesi dalla conclusione dell'ispezione, il suddetto "Rapporto" compresi tutti gli allegati ed il verbale di cui al punto e), tramite posta elettronica certificata (ovvero su supporto informatico nei casi di rilevante dimensione);*
- j) *valutare gli atti prodotti dal Gestore in riscontro alle "prescrizioni" impartite dall'Autorità competente, anche attraverso sopralluogo ove necessario, al fine di accertare l'efficacia e l'idoneità del Sistema di Gestione della Sicurezza attuato nello stabilimento;*
- k) *verificare il recepimento delle "raccomandazioni" da parte del Gestore in occasione della successiva ispezione;*
- l) *avanzare ove di necessità, in esito alle ispezioni di cui all'art. 27 del D.Lgs. 105/2015, proposte all'Autorità Competente finalizzate all'individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino nonché delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti di cui al c.1 dell'art. 19 del richiamato D.Lgs.;*
- m) *informare tempestivamente l'Autorità Giudiziaria, qualora la Commissione ispettiva nel corso delle ispezioni riscontri presunte violazioni sanzionabili ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 105/2015, dandone notizia all'Autorità competente;"*

Tuttavia, nella definizione dei mandati ispettivi (ad esempio sulla base delle risultanze delle ispezioni precedenti o dell'esperienza di incidenti o quasi-incidenti), la Regione Puglia potrà valutare se richiedere lo svolgimento di ispezioni mirate alla verifica di alcuni aspetti specifici del SGS-PIR (e quindi solo di alcuni punti specifici delle liste di riscontro 3.a e 3.b), ovvero richiedere l'effettuazione di un'ispezione che ricomprenda tutti gli aspetti del SGS-PIR.

Nel caso in cui siano programmate ispezioni mirate alla verifica solo di alcuni aspetti del SGS-PIR, le stesse dovranno essere predisposte in modo che nell'arco di tre successive ispezioni vengano comunque valutati tutti gli elementi costitutivi del SGS-PIR, come definiti negli allegati 3 e B del D.Lgs 105/2015.

G. Procedure per le ispezioni straordinarie da effettuare ai sensi del comma 7

Le *“Ispezioni straordinarie”* nei confronti degli stabilimenti di *“soglia inferiore”*, sono disposte, con oneri a carico dei gestori, dalla Regione Puglia o su richiesta del Ministero competente allo scopo di indagare, con la massima tempestività, in caso di denunce gravi, incidenti gravi e quasi incidenti, nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal D.lgs.105/2015.

L'ispezione viene avviata in conseguenza di un atto del dirigente della struttura regionale competente (lettera d'incarico, determinazione dirigenziale, ecc.) che ne stabilisce l'oggetto, le eventuali specifiche modalità di svolgimento ed individua i componenti della Commissione, previa richiesta dei nominativi agli Enti individuati nell'allegato H, punto 3.

L'ispezione prevede un'istruttoria finalizzata all'individuazione dei fatti, dei soggetti e degli interessi coinvolti e degli elementi necessari per la loro valutazione e si conclude con la redazione da parte della Commissione di un verbale e/o di una relazione, con cui si esternano al soggetto che ha disposto l'ispezione ed alle eventuali competenti autorità giudiziarie, in caso di riscontro di fatti rilevanti penalmente, i risultati acquisiti, integrati da eventuali proposte.

Il contenuto della relazione deve evidenziare, in particolare, gli estremi della lettera d'incarico, la data di inizio e la durata degli accertamenti, gli adempimenti effettuati e le risultanze cui si è pervenuti e può essere integrata da verbali, dichiarazioni, copie di documenti acquisiti, ecc.

H. Ove applicabili, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controlli effettuati per verificare l'attuazione del regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il presente piano ed il relativo programma annuale delle ispezioni, saranno resi disponibili anche alle altre Autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controlli finalizzati a verificare l'attuazione del Regolamento n.1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi., cui verrà contestualmente richiesto di rendere disponibili elementi in merito alle rispettive programmazioni, anche allo scopo di ottimizzare le attività ispettive.

H1. Coordinamento con altri Piani/Programmi

Con nota prot. 3220 del 21.02.2025 il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, anticendio ed energetica ufficio rischi industriali ed energetici), ha trasmesso il piano nazionale delle ispezioni riguardante tutti gli stabilimenti di soglia superiore siti nel territorio nazionale, per il triennio 2025-2027, redatto in collaborazione con ISPRA.

Con nota prot. 11355/2025 del 24.02.2025, la Direzione Generale di ARPA Puglia ha trasmesso la programmazione delle ispezioni ordinarie presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia superiore e di soglia Inferiore, di cui al D. Lgs. n.105 del 26/06/2015, per l'anno 2025 al fine di coordinare le stesse con le ispezioni effettuate ai sensi di altre normative (programma ispezioni AIA statali ai sensi dell'art. 29decies del D. Lgs. n.152/06 e s.m.i.).

Con nota prot. 3920 del 28.02.2025, la Direzione Regionale dei VVF ha trasmesso la programmazione anno 2025 delle ispezioni ordinarie da effettuare presso gli stabilimenti di *“soglia superiore”* ricadenti nel territorio pugliese definita dal Comitato Tecnico Regionale nella seduta del 27.02.2025.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO AIA- RIR

ALLEGATO B

PROGRAMMAZIONE REGIONALE ANNO 2025

*Ispezioni ordinarie di cui all'art.27 del D.Lgs. 105/2015 e smi.- Stabilimenti di "Soglia
inferiore"*

PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ISPEZIONI ORDINARIE

In linea con quanto disposto dall'allegato A "Secondo aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2023-2025", per ognuno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore ricadenti nel territorio pugliese (di cui all'inventario disponibile nell'area riservata del "Portale Seveso"), sono stati dapprima valorizzati i parametri di riferimento e successivamente, applicando la formula di cui al § A.4 "Determinazione priorità/frequenza ispettiva" riportata nel richiamato Allegato A, è stata determinata la frequenza ispettiva.

PROVINCIA	Cod. MATTM	Società/Denominazione stabilimento	FREQUENZA ISPETTIVA
BARI	NR075	GARGANOGAS S.r.l / Deposito GPL – CORATO - BA	TRIENNALE
	NR092	SOL S.p.A / Stabilimento di Bari	TRIENNALE
BAT	NR058	Italiana Petroli S.p.A / Deposito di Barletta Molo di Levante	TRIENNALE
	NR036	Italiana Petroli S.p.A / Deposito Fiscale di Barletta - Molo di TRAMONTANA	TRIENNALE
BRINDISI	NR065	Basell Poliolefine Italia S.r.l / Basell Poliolefine Italia S.r.l	TRIENNALE
	DR005	CHEMGAS S.r.l / CHEMGAS S.r.l	TRIENNALE
FOGGIA	DR007	CI.BAR.GAS S.r.l / CI.BAR.GAS S.r.l	TRIENNALE
	NR077	GARGANO GAS S.r.l / Stabilimento di S.Nicandro G.co	TRIENNALE
	NR079	Star Comet Fireworks S.r.l / Star Comet Fireworks S.r.l	TRIENNALE
	NR039	MES S.p.A / Deposito di San Giovanni Rotondo	BIENNALE
LECCE	NR080	CONVERSANO S.r.l / CONVERSANO S.r.l	BIENNALE
	NR038	PALMARINI AUGUSTO & C S.r.l / PALMARINI AUGUSTO & C S.r.l	TRIENNALE
TARANTO	DR012	Adl Energia S.r.l / Adl Energia	TRIENNALE

Utilizzando la formula matematica di cui al § A.5 "Determinazione numero ispezioni annue da programmare" è stato successivamente determinato il numero complessivo di ispezioni ordinarie da programmare annualmente pari a 5,13 ispezioni/anno.

n_1	0
n_2	2
n_3	11
i_1	0
i_2	1
i_3	3,66
i_N	0,46
I	5,13

A riguardo si precisa che il suddetto valore è da intendersi come "valore medio di riferimento" che può subire aumenti o riduzioni a seconda di diversi fattori tra cui: numero complessivo di stabilimenti presenti nel territorio di competenza, ripartizione delle frequenze ispettive, fuoriuscita o assoggettamento di uno stabilimento agli obblighi di cui al D.Lgs 105/2015, necessità di equilibrare i carichi di lavoro della commissione, epoca ultima visita ispettiva etc..

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE PREVISIONALE DELLE ISPEZIONI ORDINARIE

Tenuto conto delle ispezioni ordinarie già effettuate dall'organo tecnico di controllo nel corso dell'anno 2024 e sulla base delle frequenze ispettive e dell'anno di svolgimento dell'ultima ispezione, si riporta la programmazione previsionale triennale 2025-2027 delle ispezioni ordinarie degli stabilimenti di "soglia inferiore" ricadenti nel territorio di competenza.

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE PREVISIONALE 2025-2027				
COD. MATTM	Società/Denominazione stabilimento	2025	2026	2027
NR075	GARGANOGAS S.r.l / Deposito GPL – CORATO - BA		T	
NR092	SOL S.p.A / Stabilimento di Bari			T
NR058	Italiana Petroli S.p.A / Deposito di Barletta Molo di Levante			T
NR036	Italiana Petroli S.p.A / Deposito Fiscale di Barletta - Molo di TRAMONTANA		T	
NR065	Basell Poliolefine Italia S.r.l / Basell Poliolefine Italia S.r.l		T	
DR005	CHEMGAS S.r.l / CHEMGAS S.r.l		T	
DR007	CI.BAR.GAS S.r.l / CI.BAR.GAS S.r.l			T
NR077	GARGANO GAS S.r.l / Stabilimento di S.Nicandro G.co			T
NR079	Star Comet Fireworks S.r.l / Star Comet Fireworks S.r.l			T
NR039	MES S.p.A / Deposito di San Giovanni Rotondo	B		
NR080	CONVERSANO S.r.l/CONVERSANO S.r.l	B		
NR038	PALMARINI AUGUSTO & C S.r.l / PALMARINI AUGUSTO & C S.r.l	T		
DR012	Adl Energia S.r.l / Adl Energia			T



Triennale "T"

Biennale "B"

PROGRAMMAZIONE ISPEZIONI ORDINARIE "ANNO 2025"

Per l'anno 2025 si confermano n.3 ispezioni ordinarie presso gli stabilimenti di "soglia inferiore" riportati nella seguente tabella.

Cod. MATTM	Società/Denominazione stabilimento
NR039	MES S.p.A / Deposito di San Giovanni Rotondo
NR080	CONVERSANO S.r.l/CONVERSANO S.r.l
NR038	PALMARINI AUGUSTO & C S.r.l / PALMARINI AUGUSTO & C S.r.l